

# ASCOT TRIANTE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

## TITOLO I

*Denominazione - Sede - Finalità - Durata*

### **ART. 1 - Denominazione**

Ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“ASCOT TRIANTE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (in breve “ASCOT TRIANTE – ASD”, d’ora in poi “Associazione”).

### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Monza, Via Duca d'Aosta, 8/A.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Monza.

### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione nasce come emanazione Comunità Pastorale “Santissima Trinità d'Amore”, con sede in via Volturmo 38, in particolare dalla Parrocchia Sacro Cuore di Monza, con sede in viale Vittorio Veneto 28.

L'Associazione è parte integrante di queste realtà ed intende svilupparsi come libera associazione, senza fini di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport, come momento di crescita, di educazione, di impegno e aggregazione sociale, in stretto coordinamento con l'attività educativa e formativa della Parrocchia e con particolare attenzione ai più piccoli, ai ragazzi ed ai giovani senza distinzione di sesso, etnia e ceto sociale.

L'Associazione ha per scopo:

- l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche per i propri soci, iscritti, partecipanti e/o aderenti,
- la formazione e la preparazione di squadre in tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti
- attività ricreative di ogni genere, purché coerenti con i principi sopra riportati,
- Incontri formativi e iniziative culturali di vario genere.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati dalla Comunità Pastorale, nell'ambito delle quali la predetta attività si inserisce coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi senza effettuare alcun tipo di discriminazione.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, siano essi soci, iscritti, partecipanti e/o aderenti, per i quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **TITOLO II**

### *I Soci*

#### **Art. 5 - Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea ed è subordinata al pagamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art.8 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e morosità.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

Per "morosità" del socio si intende il mancato pagamento della quota associativa e/o ogni genere di impegno economico assunto dal socio nei confronti dell'Associazione, per un periodo di 30 giorni dopo la messa in mora da parte dell'Associazione per il tramite del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo, può altresì esonerare il socio dall'ottemperare a tali impegni qualora ne ravvisasse una difficoltà oggettiva all'adempimento; la comunicazione di messa in mora potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo, anche telematico, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - raccomandata a mano, raccomandata a/r, posta ordinaria, sms, e-mail.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato con qualsiasi mezzo, anche telematico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite: raccomandata a mano, raccomandata a/r, posta ordinaria, sms, e-mail).

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **TITOLO III** *Gli Organi*

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

#### **Art. 8 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 20% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante raccomandata a/r o raccomandata a mano o invio e-mail o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Gli eventuali soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

#### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci ha i più ampi poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione, e convocata in sede ordinaria svolge i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- delibera su ogni disposizione di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea dei soci ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno due ore.

L'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria svolge i seguenti compiti:

- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria dei soci è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con invio di e-mail o con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### **Art. 10 - Consiglio Direttivo e Presidente**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 3 ed un massimo di 21 membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni/espulsione/decesso di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito dal primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti e un Segretario.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, o agli altri membri del Consiglio Direttivo potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio stesso.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il Consulente Ecclesiastico, nella persona del responsabile della Comunità Pastorale "Santissima Trinità d'Amore" o un membro della diaconia da lui delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

## **Art. 11 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione; tale organo dell'Associazione:

- assume le decisioni inerenti le spese ordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assume le decisioni inerenti la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- cura la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, coordinandosi con le attività della Comunità Pastorale, e stabilisce i criteri di iscrizione e partecipazione alle proprie attività per soci e non soci;
- fissa le quote sociali, quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali, e stabilisce eventuali deroghe;
- ha facoltà di nominare, tra i propri membri e i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di persone esterne all'associazione;
- cura la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, mediante raccomandata a/r o raccomandata a mano o invio e-mail; tale avviso inviato deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La presenza alla riunione del Consiglio Direttivo di tutti i suoi membri, sana qualunque vizio inerente a mancate o inesatte convocazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e qualora sia presente un voto dissenziente, anche dal membro che lo ha espresso. Copia del processo verbale debitamente sottoscritto deve essere inviata anche per via telematica a tutti i consiglieri.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a cinque riunioni consecutive, sarà formalmente invitato dal Presidente a

confermare alla prima Assemblea ordinaria dei Soci, la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di Consigliere. In tale occasione l'Assemblea dei soci potrà decidere di revocare l'incarico al Consigliere e conseguentemente far subentrare ad esso il primo dei Consiglieri sostituti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

#### **Art. 13 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

#### **Art. 14 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere. Qualora fosse la stessa persona si provvederà a nuova nomina.

## **TITOLO IV** *Il Patrimonio*

### **Art. 15 - Patrimonio ed esercizio finanziario**

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote associative
- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi di attività istituzionale;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno. Il primo anno sociale ed esercizio finanziario inizia al momento della fondazione dell'Associazione e termina il 31 luglio 2017. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **TITOLO V** *Scioglimento*

### **Art. 17 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

## **TITOLO V** *Norme finali*

### **Art. 18 - Norme finali**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

- Gianluca Meneghini \_\_\_\_\_
- Paolo Radaelli \_\_\_\_\_
- Lorenzo Carioni \_\_\_\_\_
- Ezio Passoni \_\_\_\_\_
- Matteo Mauri \_\_\_\_\_
- Francesca Cossa \_\_\_\_\_
- Roberto Brizzolara \_\_\_\_\_
- Flavia Manghetti \_\_\_\_\_
- Simone Cereda \_\_\_\_\_
- Massimo Locatelli \_\_\_\_\_
- Alessio Cafazzo \_\_\_\_\_
- Alessandra Santangelo \_\_\_\_\_

- Paola Piermartiri \_\_\_\_\_
- Laura Moioli \_\_\_\_\_
- Carmelo Perna \_\_\_\_\_
- Andrea Mariani \_\_\_\_\_
- Maria Cristina Mandolini \_\_\_\_\_
- Massimo Tadini \_\_\_\_\_
- Antonella Pedretti \_\_\_\_\_
- Roberto De Capitani \_\_\_\_\_
- Matteo Angelo Andrea Fumagalli \_\_\_\_\_
- Christian Painedelli \_\_\_\_\_
- Nadia Possa \_\_\_\_\_
- Davide Malberti \_\_\_\_\_
- Francesco Ardu \_\_\_\_\_
- Mariacristina Brunati \_\_\_\_\_
- Alessandro Piermartiri \_\_\_\_\_